

REGOLAMENTO (CEE) N. 1854/93 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1993

che modifica, per la campagna di commercializzazione 1993-94, l'aiuto di adattamento e gli aiuti complementari all'industria della raffinazione nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, settimo trattino,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 4 ter del regolamento (CEE) n. 1785/81 stabilisce che, durante la campagna di commercializzazione 1993-94, venga concesso a titolo di misura di intervento un aiuto di adattamento per l'industria comunitaria di raffinazione dello zucchero greggio di canna preferenziale e che tale aiuto è fissato in 0,08 ECU/100 kg di zucchero espresso in zucchero bianco; che, ai termini delle stesse disposizioni, viene concesso per lo stesso periodo un aiuto complementare dello stesso importo alla raffinazione di zucchero greggio di canna prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 4 ter, quarto comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che l'aiuto d'adattamento e l'aiuto complementare di cui sopra possano essere modificati, per una campagna di commercializzazione determinata, tenuto conto dell'importo del contributo di immagazzinamento fissato per la medesima; che l'importo del contributo di immagazzinamento per la campagna di commercializzazione 1993-94 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1710/93 della Commissione⁽³⁾ a 3,50 ecu per 100 kg di zucchero; che questo importo è superiore a quello applicabile per la campagna di commercializzazione 1992-93;

considerando tuttavia che si deve tenere conto per la campagna di commercializzazione 1993-94 dell'adatta-

mento dell'aiuto in causa già intervenuto per le campagne di commercializzazione 1990-91, 1991-92 e 1992-93 al fine di neutralizzare gli effetti delle riduzioni anteriori e successive dei contributi di magazzino sul margine di raffinazione;

considerando che queste disposizioni si devono applicare sin dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993-94, o dal 1° luglio 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'aiuto di adattamento e quello dell'aiuto complementare di cui, rispettivamente, all'articolo 9, paragrafo 4 ter, secondo e terzo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per la campagna di commercializzazione 1993-94, a 0,58 ECU/100 kg di zucchero espresso in zucchero bianco.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 83.